

OGGETTO: "Proposta di nuove disposizioni regolamentari in materia di entrate tributarie"

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

* * *

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

VISTO in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento, il Consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, ivi compresa la disciplina delle riduzioni ed esenzioni;

VISTA la bozza di regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) predisposta dall'Area Organizzativa *Servizi finanziari e Patrimonio*, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

* * *

RITENUTO di dover dotare l'Ente comunale di un Regolamento per la disciplina della riscossione coattiva, stante l'attivazione dell'apposito Servizio incardinato nell'Area Organizzativa *Servizi finanziari e Patrimonio*;

VISTA la bozza di regolamento comunale per la disciplina della riscossione coattiva predisposta dalla medesima Area Organizzativa, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

* * *

LETTI i vigenti regolamenti comunali per la disciplina delle entrate; per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali;

RITENUTO opportuno intervenire sui detti regolamenti al fine di:

- migliorarne l'aderenza a specifiche disposizioni di legge e a peculiari esigenze della collettività amministrata;
- adeguare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) alle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- meglio specificare e dettagliare taluni procedimenti amministrativi necessari al corretto svolgimento del rapporto tributario;

VISTE le bozze dei regolamenti comunali opportunamente emendate predisposte dall'Area Organizzativa *Servizi finanziari e Patrimonio*, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

* * *

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione dei regolamenti comunali;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo, 8 comma 1 del D.L. 102/2013, che differisce al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO l'allegato parere contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

DATO ATTO che il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti reso obbligatorio dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, verrà acquisito sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio comunale;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali (D. Lgs. n. 267/00);

Per tutto ciò premesso e a voti unanimi come per legge,

DELIBERA

1. **DI PROPORRE** al Consiglio comunale l'approvazione del "*Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*" come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROPORRE** al Consiglio comunale l'approvazione delle sotto indicate modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di entrate tributarie:

Regolamento per la disciplina delle entrate:

- all'articolo 3 rubricato "*Regolamentazione delle entrate*", il comma 2 è soppresso;
- all'articolo 4 rubricato "*Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe*", il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi viene determinata nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio. A tal fine, le aliquote, le tariffe ed i prezzi possono essere variati in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.»;

- all'articolo 5 rubricato "Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni", il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale.»;

- all'articolo 5 rubricato "Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni", dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considerano esenti dall'applicazione dei tributi comunali di loro pertinenza le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamentari.»;

- all'articolo 12, la rubrica "Autotutela" è sostituita dalla rubrica "Annullamento e revoca";

- all'articolo 12 rubricato "Annullamento e revoca", il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Funzionario Responsabile del tributo può, fino alla notifica del provvedimento ingiuntivo, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento di accertamento emesso, se ne riscontra l'illegittimità, nei casi di:»;

- all'articolo 12 rubricato "Annullamento e revoca", il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel rispetto dei principi di reciproca buona fede e correttezza nei rapporti contribuente-amministrazione, nonché al fine dare effettività alle "ragioni di pubblico interesse" ed ai "ragionevoli termini" di cui alla legge n. 241/90, il provvedimento di annullamento in autotutela, può essere disposto anche successivamente alla notifica dell'ingiunzione, solo qualora il destinatario dimostri di averne prodotto richiesta prima della data di notifica dell'atto ingiuntivo senza aver ricevuto riscontri da parte dell'ufficio.»;

- all'articolo 20 bis rubricato "Compensazione", il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. E' ammessa la compensazione degli importi a credito e a debito di tributi comunali nei seguenti ambiti:

a. crediti ICI o IMU con debiti ICI o IMU;

b. crediti TARSU o TARES con debiti TARSU o TARES;

c. crediti da tributi diversi da quelli afferenti al Comune di Monopoli con debiti da tributi afferenti al Comune di Monopoli.».

Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU):

- dopo l'articolo 5 rubricato "*Determinazione delle aliquote*", è aggiunto il seguente:

«Articolo 5-bis (Riserve di imposta)

1. La quota di imposta riservata allo Stato di cui all'articolo 1, comma 380, lett. f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nella categoria D10.

2. Alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al precedente comma, non si applicano le riduzioni di aliquota e le agevolazioni deliberate dal Consiglio Comunale»;
- all'articolo 6 rubricato "*Specificazioni relative alle esenzioni*", il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, spettante ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni si applica a condizione che gli immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.»;
- all'articolo 6 rubricato "*Specificazioni relative alle esenzioni*", il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esenzione dall'applicazione dei tributi comunali a favore dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (ONLUS) disposta dal Regolamento per la disciplina delle entrate, non si applica all'imposta municipale propria dovuta per immobili il cui gettito è riservato allo Stato.»;
- all'articolo 7 rubricato "*Requisiti per la fruizione delle agevolazioni relative all'abitazione principale e alle sue pertinenze*", il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per abitazione principale ai fini del presente regolamento si intende l'unità immobiliare autonomamente accatastata in cui il possessore, anche parziario, risiede anagraficamente e dimora abitualmente.».

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali:

- all'articolo 8 rubricato "*Perfezionamento della definizione*", i commi 3, 4, 5, 6 e 8 sono soppressi;
- all'articolo 8 rubricato "*Perfezionamento della definizione*", il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. In caso di pagamento rateale si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per le Entrate. Gli effetti di cui al secondo comma del presente articolo si realizzano se entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata.»;

- all'articolo 9 rubricato "*Effetti della definizione*", i commi 5 e 6 sono soppressi;
 - all'articolo 10 rubricato "*Decorrenza e validità*", il comma 3 è soppresso.
3. **DI DARE ATTO** che i regolamenti in materia di entrate tributarie, coordinati con le modifiche e le integrazioni sopra riportate, costituiscono allegato e parte integrante del presente provvedimento;
 4. **DI DEMANDARE** sin da ora al Responsabile del Servizio Fiscalità Locale gli oneri relativi alla trasmissione della successiva delibera di approvazione e dei relativi regolamenti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
 5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, per l'urgenza della sua attuazione connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2013.